

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
 e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento
 dei terreni nel Comune di Moleno

(del 7 ottobre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 1 febbraio 1951 avete approvato il progetto-preventivo di massima del raggruppamento dei terreni nel Comune di Moleno ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Nel messaggio n. 280 del 19 dicembre 1950 con il quale vi accompagnavamo il progetto di massima, vi facevamo presente che il raggruppamento dei terreni nel Comune di Moleno segue quello eseguito nel piano di Lodrino negli anni 1918-20, mentre in fase di progetto di massima abbiamo pure quello del confinante Comune di Preonzo. Con questi due nuovi lavori si arriverà alla completa sistemazione fondiaria, idrica e stradale di un'estesa zona sulla sponda destra del Ticino, nella giurisdizione dei Distretti di Bellinzona e di Riviera.

Il progetto di dettaglio di Moleno è stato studiato secondo le norme cantonali e federali in materia, per ridurre la spesa allo stretto necessario.

Il progetto stesso è stato approvato, previo esame in luogo, dagli esperti cantonali e federali (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, Ispettorato forestale, Ufficio federale delle bonifiche e Ispezione federale delle foreste).

Il comprensorio di raggruppamento comprende tutti i terreni di proprietà privata.

La bella estesa zona del piano è coltivata a campo, prato e vigna, mentre quella dei monti rappresenta la zona di sosta del bestiame durante il passaggio dello stesso dal piano all'alpe e dall'alpe al piano.

Oltre al raggruppamento in atti è prevista in un secondo periodo la bonifica di dettaglio della zona del «Boscone», la quale se effettuata permetterà di creare due o tre aziende agricole di colonizzazione, sull'esempio di quelle create a Claro.

I principali dati inerenti al progetto di raggruppamento si riassumono come segue:

	ZONE	
	agricola	forestale
Superficie del comprensorio	ettari 167	255
Particelle prima del R. T.	n. 1100	1200
Particelle dopo il R. T.	n. 200	200
Particelle in media per propr. prima del R. T.	n. 8	9
dopo il R. T.	n. 1,5	1,5
Superficie media per particella prima del R. T.	mq. 1510	2130
dopo il R. T.	mq. 8400	12700
N.o dei proprietari		140

RETE STRADALE E PREVENTIVO

a) zona agricola (ha 167)

	Largh.	Lungh.	Preventivo
1. Strada principale	3.—	1889	42.000.—
2. Strade secondarie	2.50-2.20	1310	6.000.—
3. Annessi alla rete stradale			3.000.—
4. Canale principale di prosciugamento	da 2 a 6.—	2151	105.000.—
5. Canali secondari e camera di decantazione	da 0.50 a 2.50	1462	90.000.—
6. Drenaggi e colmataggi			17.000.—
7. Progetto - direzione ed assistenza lavori			21.500.—
8. Raggruppamento terreni, terminazione nuovi fondi			43.000.—
9. Imprevisti generali			32.500.—
Totale			fr. 360.000.—

b) zona forestale (ha 255)

1. Sentieri principali e riattazione sentieri esistenti	1.50	5654	19.100.—
2. Progetto, direzione e assistenza			4.900.—
3. Raggruppamento terreni, spese peritali terminazione nuovi fondi			80.000.—
Totale			fr. 104.000.—

Totale generale:

zona agricola:	fr. 360.000.— +
zona forestale:	fr. 104.000.—
	<u>fr. 464.000.—</u>

Seguendo le direttive della Commissione della Gestione, le spese relative alla zona forestale sono state ridotte al minimo. La spesa media generale per ettaro di superficie è di fr. 1.100.— e risulta quindi assai modica, tanto più se si considera che quasi la metà è dovuta alla costruzione di canali di prosciugamento, di drenaggi ed ai colmataggi.

(Il costo unitario è di fr. 2.160.— per ha. nella zona agricola e di fr. 410.— nella zona forestale).

Il Comune di Moleno ha affrontato negli anni 1950 - 51 la costruzione del proprio acquedotto comunale che è costato fr. 60.000.—. L'opera venne sussidiata dal Cantone col 35 % e, in via eccezionale, dalla Confederazione col 25 %.

La quota residuante a carico del Comune è di circa fr. 25.000.—.

La situazione economica del Comune è di molto precaria.

Il debito comunale ammonta a fr. 20.000.—, il tasso d'imposta è dell'11 per mille, gli abitanti domiciliati sono appena 84.

Siamo certi che il raggruppamento dei terreni, migliorando le condizioni fondiari e di sfruttamento agricolo, permetterà altresì di migliorare le condizioni di esistenza della popolazione.

Anche il Comune ne risentirà i benefici effetti. L'assemblea consortile del 21 settembre 1952 raccomanda all'Autorità un sollecito svolgimento delle pratiche.

Fatte queste premesse, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Moleno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 ottobre 1952 n. 383 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di bonifica e di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Moleno sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 35 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di franchi 464.000.—, ossia al massimo fr. 162.400.—).

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato:

- a) fr. 70.000.— sull'esercizio 1953,
- b) fr. 70.000.— sull'esercizio 1954,
- c) fr. 22.400.— sull'esercizio 1955.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni e parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantionali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
